

\*\*\*\*\*

## **FAMIGLIA - POTESTÀ GENITORIALE - PROVVEDIMENTI "DE RESPONSABILITATE" - REGIME ANTECEDENTE LA RIFORMA CARTABIA - TIPOLOGIA DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE.**

Nell'ordinanza in commento (n. 7311/2024), la Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale - anche nel sistema normativo antecedente la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) -, ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

La vicenda trae scaturigine da una serie di decreti emessi dal Tribunale dei minorenni il cui ultimo aveva disposto l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono e, dunque, di adottabilità del minore; tempestivamente e ritualmente reclamato presso la competente Corte d'Appello dal padre del minore, la Corte aveva dichiarato inammissibile il reclamo, trattandosi di provvedimento interinale e provvisorio, revocabile nel corso del procedimento. Avverso tale decisione, il padre del minore depositava l'odierno ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di *secondo grado* avesse errato nel non ritenere esperibile né il reclamo del rito cautelare uniforme innanzi al Collegio (art. 669-*terdecies* c.p.c.), né quello innanzi alla Corte d'Appello (art. 708, u.c., c.p.c.).

● La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza fondata.

Partendo dal presupposto che il provvedimento in oggetto incide sul diritto personalissimo della responsabilità genitoriale - come da consolidato orientamento giurisprudenziale -, il ricorso deve essere considerato ammissibile, atteso inoltre che il decreto *de potestate* emesso ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. ha carattere decisorio e definitivo, essendo modificabile e/o revocabile per sopravvenienza di nuove circostanze di fatto.

Ma vi è di più, la Corte sottolinea che i provvedimenti *de responsabilitate*, se non strettamente ed espressamente endoprocedurali in quanto contenenti l'indicazione di un termine finale - almeno nel regime giuridico *ratione temporis* applicabile *ante* riforma Cartabia -, sono sempre ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost.

Nel caso che ci occupa, inoltre, il provvedimento oggetto di causa era composto da una parte non provvisoria, ovvero quella concernente la limitazione della responsabilità genitoriale, e da una prodromica all'accertamento della condizione di abbandono.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per la decisione nel merito.

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. \_\_\_\_/2023 R.G. proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in S. viale M., n. \_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato E. S. (\_\_\_\_\_) che lo rappresenta e difende

- Ricorrente -

**contro**

M.M. I, in qualità di tutore provvisorio del minore, elettiva mente domiciliata in R. via F. C. n. \_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato V. F. (\_\_\_\_\_) che la rappresenta e difende

- Controricorrente -

**nonché contro**

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI C.,  
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO C.  
G.M., L.C., C.V.

- Intimati -

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO C. n. \_\_\_\_/2022 depositata il 15/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere M.M.

**FATTI DI CAUSA**

La vicenda trae origine dal decreto del 10.6.2021 (all.to in atti, doc. n. 4), con il quale il Tribunale per i Minorenni di C. statuiva di affidare il minore C.V., nato a *omissis* figlio di C.C. e di G.M., al Servizio Sociale del Comune di M. per ogni utile intervento in limitazione della responsabilità della sola madre, disponeva altresì sospendersi la responsabilità genitoriale del solo padre C.C. sul figlio minore.

Successivamente veniva emesso altro Decreto (del 22.07.2021) con il quale il Collegio autorizzava un incontro settimanale tra l'esponente e la compagna, collocata nel frattempo presso una casa famiglia; in data 22.10.2021, veniva emesso altro Decreto (all.to in atti, doc. n. 7) con il quale si revocava la convocazione del C.C. per la data del 26.11.2021 e si disponeva la nuova convocazione per il 3.12.2021. Da ultimo, infine, veniva notificato Decreto del 18.3.2022 (all.to in atti, doc. n. 8), con il quale, a seguito di istruttoria dibattimentale, si confermavano i 3 decreti precedenti e veniva disposto il rigetto della domanda di affidamento del minore C.V. alla nonna L.C., nonché l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono e, dunque, dell'adottabilità del minore C.V., figlio di C.C. e G.M. Tale ultimo provvedimento veniva

tempestivamente e ritualmente reclamato presso la competente Corte d'Appello territoriale da C.C., padre del minore.

Con Decreto di rigetto del 15.03.2023, n. cronol. 93/2023 del 06.04.2023 nel proc. R.G. n. 377/2022, la Corte d'Appello di Catania dichiarava inammissibile il reclamo proposto da C.C., avverso il Decreto del 18.03.2022 (dep. in cancelleria il 21 seguente) del Tribunale per i Minorenni di Catania, in quanto: *“questa Corte non ritiene applicabile al caso in esame l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal reclamante e dalle reclamate, G.M. L.C., secondo il quale i provvedimenti emessi nel corso di un giudizio di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale sono immediatamente ed autonomamente reclamabili, sebbene il procedimento non sia ancora concluso, laddove essi comportino una stabile compressione di diritti soggettivi; tali sono ad esempio i provvedimenti che dispongono l'affidamento di un minore al servizio sociale o il collocamento dei minori in comunità, ovvero quelli che vietano o limitano i contatti con il genitore. Questi provvedimenti (...) devono essere distinti, però, da quei provvedimenti la cui provvisorietà dipende dal loro carattere interlocutorio nell'ambito di un procedimento, nel nostro caso volto all'accertamento dello stato d'abbandono e, quindi, di adattabilità. Iniziato davanti al Tribunale per i minorenni proprio in virtù del decreto impugnato del 21 marzo 2022, che sono, invece, reclamabili solo unitamente al provvedimento finale (arg. Cass. 23633/2016). Ebbene posto tutti gli altri decreti (del 10 giugno 2021, del 22 luglio 2021 e del 22 ottobre 2021) richiamati e confermati dallo stesso Tribunale con successivo decreto del 21 marzo 2022, non sono stati comunque, autonomamente e tempestivamente, impugnati, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, il provvedimento in ipotesi impugnabile sarebbe proprio quello che ha disposto l'accertamento dello stato d'abbandono e, quindi, di adattabilità del minore”. Per concludere che “va esclusa la reclamabilità del provvedimento di apertura del procedimento di adottabilità per la sua natura meramente procedimentale che si coniuga con la formazione del contraddittorio dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento”. Ciò stante, afferma la Corte di secondo grado, “i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile con i precedenti decreti avrebbero potuto essere tempestivamente impugnati senza attendere il decreto che ha, far l'altro, aperto il procedimento per la dichiarazione d'adottabilità”. In ultimo, sostiene, la Corte d'Appello che “trattasi di provvedimenti interinali e provvisori dovendo essere revocati nel corso del procedimento, qualora apparisse non più attuale o fondata la valutazione circa la possibile lesività nei confronti del minore e circa la idoneità dei genitori a svolgere il proprio ruolo (...)”.*

Avverso tale decreto del 15/3/2023 proponeva ricorso in cassazione C.C. con un motivo. M.M. nella qualità di tutore provvisorio, già curatore speciale del minore C.V. resisteva con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 336 c.c.; degli artt. 739 e 742 c.p.c.; degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.

Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha errato laddove ha ritenuto che non sia esperibile il reclamo del c.d. rito cautelare uniforme avanti al Collegio, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. sia la tesi del reclamo avanti alla Corte di Appello, in applicazione analogica o estensiva dell'art. 708 u.c. c.p.c.

Il motivo di ricorso è fondato. Infatti il provvedimento impugnato incide sul diritto personalissimo della responsabilità genitoriale. Va premesso che il ricorso è ammissibile in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, *“in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale (Cass., nn. 1668/2020 e 9691/2022)”*.

A tal riguardo occorre precisare che il provvedimento reclamato si compone di una parte tutt’altro che provvisoria - quella che decideva sulla limitazione della responsabilità genitoriale - e di una parte prodromica all’accertamento della condizione di abbandono. Il precedente difforme di questa Corte nr. 8815 del 2019 riguarda un provvedimento che ha solo questa seconda statuizione e i provvedimenti consequenziali all’avvio del giudizio di adottabilità.

Pertanto occorre sottolineare come i provvedimenti *de responsabilitate*, se non proprio strettamente ed espressamente endoprocessuali perché contenenti l’indicazione di un termine finale anche *per relationem* (almeno nel regime giuridico *ratione temporis* applicabile e cioè prima delle innovazioni della cd. riforma Cartabia) sono sempre ricorribili *ex art. 111 Cost.* Dunque la soluzione non contrasta con s.u. 22243 del 2023 che pur avendo ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale è stato assunto in corso di giudizio separativo e dunque necessariamente endoprocessuale e destinato ad essere assorbito.

Per quanto sopra, poiché invece la Corte di Appello non ha statuito nel merito ritenendo inammissibile il reclamo deve essere cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte di Appello di C. per decidere nel merito.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di C. in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 10/11/2023.